

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori di Realizzazione di 10 posti letto di degenza subintensiva all'interno dell'attuale degenza medica del 3° piano settore 1 ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_Prato_1118)". Piano di riorganizzazione rete ospedaliera (art. 2 D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020) -Accordo quadro Lotto 18 Toscana – sub lotti 1 – 2 CIG 947639046A Autorizzazione subappalti alle imprese FSI Srl e DUNE SRL

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	PARDINI GIANLUCA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamate, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:

- la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare nelle procedure di gara;

- la delibera n. 683 del 31/05/2023 con la quale è stata ridisegnata la struttura dell’area Manutenzione e gestione Investimenti di Prato istituendo, in luogo del l’attuale SOC Gestione investimenti e manutenzione immobili Prato, e istituire, in analogia alle altre Aree del Dipartimento, la SOC Gestione investimenti Prato e la SOC Manutenzione immobili Prato, conferendo all’Ing. Gianluca Gavazzi, direttore dell’Area in questione, la direzione della SOC Gestione investimenti Prato e la direzione ad interim della SOC Manutenzione immobili Prato con decorrenza dal 1 giugno 2023;

Richiamate la Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica (...omissis...)”*;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;
- Legge n.55 del 14 giugno 2019 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 *“Disposizione urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*, in vigore dal 18-6-2019;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti;
- le Linee Guida ANAC di riferimento n. 4;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, così come modificata dalla L.108/2021 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (GU Serie Generale n.12 del 17-01-2022) *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”*
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016, da ultimo aggiornate al D. L. 32/2019 convertito in L. 55/2019 con deliberazione n. 636 del 10/07/2019;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Decreto Rilancio”*, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”* convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, in particolare, l’articolo 2 del suddetto decreto-legge n. 34/2020 che ha disposto un riordino della rete ospedaliera tramite appositi Piani di Riorganizzazione predisposti dalle Regioni, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche da COVID-19, mediante, tra l’altro, l’aumento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva;

Dato atto che:

- tra gli interventi previsti e approvati nel Piano di Riordino sono ricomprese le opere di “Realizzazione di 10 posti letto di degenza subintensiva all'interno dell'attuale degenza medica del 3° piano settore 1 ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_PRATO_1118);

- è stata espletata la: *procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con piu' operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/ue per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. n. 34/2020, convertito in legge dall'articolo 1 della l. n. 77/2020. [lotto geografico n18 toscana - cig 8445000a74; sub-lotto prestazionale 1 - intervento: ti-tos_prato_1118]*

INTERVENTO: REALIZZAZIONE DI 10 POSTI LETTO DI DEGENZA SUBINTENSIVA ALL'INTERNO DELL'ATTUALE DEGENZA MEDICA DEL 3° PIANO SETTORE 1 OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO (TI-TOS_PRATO_1118)

Premesso che, con Determina Dirigenziale del Direttore SOC Appalti e Supporto amministrativo n. 3 del 04/01/2021, viste le risultanze della procedura di gara indetta tramite INVITALIA dal Commissario Straordinario ai fini della attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale (art.1 D.L. 34/2020, convertito in legge dall'art. 1 L. 77/2020), sono stati recepiti i contratti Accordo Quadro stipulati in riferimento al Lotto Geografico Toscana n. 18 – (CIG 8445000A74), per seguenti sub-lotti prestazionali:

- “Sub-lotto Prestazionale 1 – *Lavori o Appalti integrati relativi alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori*”, con aggiudicatario per l'area territoriale Firenze 2 (Azienda USL Toscana centro), l'operatore economico RTI costituendo, composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e S.A.C. SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI S.P.A. (mandante), che ha offerto un ribasso del 31%;
- “Sub-lotto Prestazionale 2 – *Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione*”, con aggiudicatario per l'area territoriale Firenze 2 (Azienda USL Toscana centro), l'operatore economico POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, che ha offerto un ribasso del 40%;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., è il P.I. Gianluca Pardini, nominato dal Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi con nota prot. n. 46754 del 23/06/2021;

Richiamata la delibera n. 133 del 10/02/2023 con la quale:

- è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di “*Realizzazione di 10 posti letto di degenza subintensiva all'interno dell'attuale degenza medica del 3° piano settore 1 ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_Prato_1118).*”, redatto da POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Soc.Coop.;

- è stata affidata la “*Realizzazione di 10 posti letto di degenza subintensiva all'interno dell'attuale degenza medica del 3° piano settore 1 ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_Prato_1118 all'operatore economico RTI composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e S.A.C. SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI S.P.A. (mandante), assegnataria dell'Accordo Quadro Lotto n. 18 – Sub-Lotto 1 – Area Firenze 2, per un importo contrattuale complessivo di € 137.558,09 oltre IVA di legge, (di cui € 131.405,93 per lavori ed € 6.152,16 per oneri della sicurezza);*

- è stata affidata la “*Direzione e Contabilità dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione*” alla società POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Soc.Coop., assegnataria dell'Accordo Quadro Lotto 18 – Sub-Lotto Prestazionale 2 – Area Firenze 2, per un importo del corrispettivo **di € 19.094,89** oltre IVA ed oneri (di cui € 12.983,22 per Direzione e contabilità dei lavori e € 6.111,67 per CSE);

- è stato autorizzato il RUP all'emissione di appositi Ordini di attivazione (O.D.A) e alla stipula dei contratti appalto specifici;

- è stato approvato il Quadro Economico dell'intervento, il quale attesta un importo complessivo di € **362.663,90**, (di cui € 137.558,09 per lavori, € 160.164,63 per somme a disposizione, € 64.941,18 Fondi accantonamento da ribasso d'asta), che trova copertura al rigo PO-49 bis del Piano Investimenti aziendale 2021/2023, approvato con Delibera DG n. 386 del 11.03.2021 e successiva rimodulazione con Delibera DG n. 918 del 01/07/2021, nell'ambito delle risorse previste dal D.L. n. 34/2020 convertito in L. 77/2020, sulla specifica autorizzazione di spesa 2020/645 sub 11;

Preso atto che:

- il RUP ha emesso l'ordine di Attivazione (O.D.A.) Prot. 37591 del 07/06/2023, per l'Affidamento dei Lavori;
- è stato stipulato il contratto relativo all'esecuzione dei lavori di “**REALIZZAZIONE DI 10 POSTI LETTO DI DEGENZA SUBINTENSIVA ALL'INTERNO DELL'ATTUALE DEGENZA MEDICA DEL 3° PIANO SETTORE 1 OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO (TI-TOS_Prato_1118)), CIG DERIVATO 947639046A**” con l'operatore economico RTI composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.P.A. (mandante) repertoriato al numero 839 del 10/08/2023 nel quale è stata indicata la subappaltabilità delle lavorazioni oggetto del contratto, come di seguito descritto:

		LORDO	NETTO	oneri sicurezza	TOTALE CONTRA TTO	SUBAPPALTABILE	
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	3.017,52 €	2.082,09 €	97,48 €	2.179,57	100%	2.179,57
GAS MEDICALI (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie)	OS3	18.911,32 €	13.048,81 €	610,92 €	13.659,73	100%	13.659,73
FINITURE DI OPERE GENERALI IN LEGNO, PLASTICA, METALLO, VETRO	OS6	2.266,21 €	1.563,68 €	73,21 €	1.636,89 €	100%	1.636,89
FINITURE DI OPERE GENERALI EDILI E TECNICHE	OS7	16.143,51 €	11.139,02 €	521,51 €	11.660,53	100%	11.660,53
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	OS28	17.816,52 €	12.293,40 €	575,55 €	12.868,95	100%	12.868,95
IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	OS30	132.288,29 €	91.278,92 €	4.273,49	95.552,41	30%	28.665,72
		190.443,37 €	131.405,93	6.152,16	137.558,09		70.671,40

Viste:

- la nota pervenuta con PEC 47956 del 21/07/2023, agli atti d'ufficio, sottoscritta da Engie Servizi SPA e S.A.C. S.p.a., con la quale le due imprese costituenti il RTI affidatario dichiarano di voler subappaltare le lavorazioni oggetto dell'appalto ai sensi ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
- la PEC prot. 52685 del 11/08/2023, con cui la quale la capogruppo del RTI, Engie Servizi ha inoltrato le seguenti due istanze di autorizzazione al subappalto:
 - **prot. 343/11.08.2023** richiesta di autorizzazione al subappalto all'Impresa **DUNE SRL** di Firenze (FI), C.F. e P.I. 03624560482 – per la realizzazione dell'impianto di distribuzione Gas Medicali, lavori riconducibili alla categoria OS3 – Importo del subappalto € 14.324,00, IVA esclusa, di cui € 13.751,04 per lavori ed € 572,96 per oneri della sicurezza;
 - **prot. 344/11.08.2023** richiesta di autorizzazione al subappalto all'Impresa **FSI SRL** di Nova Milanese (MB), C.F. e P.I. 11022680968 – per la realizzazione di lavori riconducibili alle categorie OG1, OS28, OS30 – Importo del subappalto € 52.659,22, IVA esclusa, di cui € 50.109,42 per lavori ed € 2.549,79 per oneri della sicurezza;
- la documentazione allegata alle richieste sopra indicate, fra cui i rispettivi contratti di subappalto e le dichiarazioni relative all'insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80 d.lgs 50/2016;

Rilevato:

- che la documentazione trasmessa risultava incompleta e, pertanto, con le note Prot. 53683 del 22/08/2023, Prot. 54824 del 30/08/2023, nonché nota PEC del 06/09/2023, agli atti d'ufficio, sono state richieste le necessarie integrazioni e sono stati altresì sospesi i termini per l'autorizzazione ai subappalti sopra indicati, ai sensi dell'art. 105, comma 18 del D.lgs 50/2016.

Vista:

- la documentazione e dichiarazioni integrative trasmesse dalla capogruppo ENGIE Servizi Spa pervenute con PEC Prot. 54064 del 24/08/20123, Prot. 56825 del 06/09/2023 e Prot. 56817 dell'11/09/2023, agli atti d'ufficio, dalle quali si evince che le richieste di subappalto sono così composte:

1) Subappalto all'impresa DUNE Srl di Firenze: subappalto categoria OS3: 100% delle opere – importo subappalto: € 14.034,00, di cui € 13.713,08 per lavori compreso € 5.020,95 costi manodopera e di cui € 610,92 per oneri della sicurezza;

2) Subappalto all'impresa FSI Srl di Nova Milanese:

- Subappalto OG1: 100% delle opere; importo subappalto: € 2.179,57, di cui € 2.082,09 per lavori compreso € 1.020,43 costi manodopera e di cui € 97,48 oneri della sicurezza;
- subappalto OS6: 100% delle opere; importo subappalto: € 1.636,89, di cui € 1.563,68 per lavori compreso € 766,36 costi manodopera e di cui € 73,21 oneri della sicurezza;
- subappalto OS7: 100% delle opere; importo subappalto: € 11.660,53, di cui € 11.139,02 per lavori compreso € 5.459,23 costi manodopera e di cui € 521,51 oneri della sicurezza;
- subappalto OS28: 100% delle opere; importo subappalto € 12.868,95, di cui € 12.293,40 per lavori compreso € 2.473,43 per costi manodopera e di cui € 575,55 oneri della sicurezza;

- subappalto OS30: 25,23% delle opere; importo subappalto: € 24.107,87, di cui € 23.029,67 per lavori compresi € 7.200,00 costi manodopera e di cui € 1.078,20 per oneri della sicurezza;

risultano pertanto rispettati i limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. e contratto;

Precisato che:

- Il contratto di subappalto con l'impresa Dune Srl per l'esecuzione del totale delle opere ricadenti nella categoria OS3 indica un importo superiore a quello stabilito nel contratto specifico stipulato con il RTI aggiudicatario per l'esecuzione delle medesime prestazioni;
- che, conseguentemente, nel contratto di subappalto stipulato fra l'impresa DUNE S.r.l. e l'appaltatore, è specificato che:
- questa Stazione appaltante autorizza il subappalto per gli importi contrattualmente stabiliti con l'appaltatore con l'atto Rep. 839 del 10/08/2023;
- il compenso accordato al subappaltatore di cui al contratto di subappalto in parola, attiene esclusivamente ai rapporti contrattuali/commerciali fra l'appaltatore ed il subappaltatore;
- non saranno pertanto riconosciuti e liquidati all'impresa subappaltatrice importi superiori a quanto stabilito nel contratto specifico stipulato fra il RTP Engie spa – SAC Spa e questa Amministrazione.
- nella documentazione e certificazioni di rito (ad esempio: Certificato Esecuzione Lavori, ecc.) saranno indicati gli importi contrattualmente stabiliti per le categorie dei lavori in questione.
- In entrambi i contratti di subappalto l'appaltatore si impegna a praticare un ribasso per le prestazioni affidate non superiore al 20% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione e a corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza e i costi della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

Verificati gli atti e le successive integrazioni allegati all'istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto, altresì,

- che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m. in capo alle imprese per le quali si richiede l'autorizzazione di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, al fine di consentire l'esecuzione in subappalto dei lavori sopra descritti, di rilasciare una autorizzazione ad effettuare i subappalti, condizionata risolutivamente alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m. in capo alle imprese per le quali si richiede le autorizzazioni di cui trattasi, verifica che verrà effettuata, secondo quanto disposto dall'art. 163, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;

Considerato che, qualora in esito dei suddetti controlli e verifiche, gli stessi risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva, la stessa verrà annullata e ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e alle imprese Subappaltatrici anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa dal cantiere;

Rilevato inoltre che non occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia nei confronti delle imprese subappaltatrici prescritta dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. in quanto l'importo dei subcontratti da autorizzare non supera il valore di € 150.000,00 secondo il disposto dell'art. 91, co. 1, lett. c), del medesimo decreto;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta ovvero entro 15 giorni per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00 e che tale termine può essere prorogato solo una volta, ove ricorrano giustificati motivi;

Ritenuto altresì

- di prendere atto che il pagamento delle prestazioni oggetto dei n. 2 contratti di subappalto con le Imprese DUNE SRL e FSI Srl sarà effettuato direttamente dall'appaltatore, considerata la rinuncia espressa dei subappaltatori contenuta nei contratti stessi, e che l'appaltatore ha l'onere di inviare a questa Stazione appaltante le fatture emesse dal subappaltatore debitamente quietanzate;
- di stabilire che, nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore DUNE SRL e del subappaltatore FSI SRL, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera c) del D.lgs 50/2016, come anche indicato all'art 49, comma 1, lettera b) delle condizioni particolari di contratto, pagherà

direttamente il subappaltatore nel limite dell'importo massimo indicato nel contratto d'appalto specifico Rep 839/2023 per le lavorazioni affidate in subappalto ed eseguite, non saranno riconosciuti importi ulteriori;

Ritenuto di autorizzare i subappalti di cui alle richieste prot. 343 e 344 dell'11/08/2023 e successive integrazioni, sulla base della documentazione acquisita agli atti d'Ufficio ed all'istruttoria condotta e avanti descritta;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente;

Dato atto che il Direttore della SOC Gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile Unico del Procedimento, P.I. Gianluca Pardini tecnico in servizio presso la medesima S.O.C.;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate

1) di autorizzare l'appaltatore dei lavori di *“Realizzazione di 8 posti letto di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all'interno dell'attuale degenza sub intensiva del 2° piano ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_PRATO_1117), RTI composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.P.A. (mandante), ad affidare in subappalto:*

- All'impresa DUNE SRL sede legale in via delle Tre Pietre, n° 2, 50141 Firenze (FI), C.F. e P.I. 03624560482 categoria lavori: OS3 del D.P.R. 207/2010 per la realizzazione dell'impianto di distribuzione Gas Medicali –

- 1) Pari al 100% delle opere previste in contratto, per l'Importo del subappalto € 14.034,00, di cui € 13.713,08 per lavori compreso € 5.020,95 costi manodopera e di cui € 610,92 per oneri della sicurezza, al netto di IVA, sulla base della documentazione acquisita agli atti d'ufficio e in base all'istruttoria condotta e descritta in premessa;

- All'impresa FSI SRL di Nova Milanese (MB), C.F. e P.I. 11022680968 le seguenti lavorazioni:

- Subappalto OG1: 100% delle opere; importo subappalto: € 2.179,57, di cui € 2.082,09 per lavori compreso € 1.020,43 costi manodopera e di cui € 97,48 oneri della sicurezza;
- subappalto OS6: 100% delle opere; importo subappalto: € 1.563,68, di cui € 1.563,68 per lavori compreso € 766,36 costi manodopera e di cui € 73,21 oneri della sicurezza;
- subappalto OS7: 100% delle opere; importo subappalto: € 11.660,53, di cui € 11.139,02 per lavori compreso € 5.459,23 costi manodopera e di cui € 521,51 oneri della sicurezza;
- subappalto OS28: 100% delle opere; importo subappalto € 12.868,95, di cui € 12.293,40 per lavori compreso € 2.473,43 per costi manodopera e di cui € 575,55 oneri della sicurezza;
- subappalto OS30: 25,23% delle opere; importo subappalto: € 24.107,87, di cui € 23.029,67 per lavori compreso € 7.200,00 costi manodopera e di cui € 1.078,20 per oneri della sicurezza;

per un totale di € 52.453,81, di cui € 50.107,86 per lavori ed € 2.345,95 per oneri della sicurezza, importi al netto dell'IVA, sulla base della documentazione acquisita agli atti d'ufficio e in base all'istruttoria condotta e descritta in premessa;

2) di dare atto che:

- il pagamento delle prestazioni oggetto dei contratti di subappalto con le Imprese DUNE SRL e FSI SRL sarà effettuato direttamente dall'appaltatore, considerata la rinuncia espressa del subappaltatore contenuta nei contratti stessi, e che l'appaltatore ha l'onere di inviare a questa Stazione appaltante le fatture emesse dal subappaltatore debitamente quietanzate;
- nel contratto di subappalto l'appaltatore si impegna a corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza ed i costi della manodopera senza alcun ribasso e a praticare un ribasso per le prestazioni affidate non superiore al 20% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione;
- nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti dei subappaltatori, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera c) del D.lgs 50/2016, pagherà direttamente al

subappaltatore gli importi massimi contrattualizzati per le lavorazioni affidate in subappalto ed eseguite, non saranno riconosciuti importi ulteriori;

3) di dare atto ancora che:

- Il contratto di subappalto con l'impresa Dune Srl per l'esecuzione del totale delle opere ricadenti nella categoria OS3 indica un importo superiore a quello stabilito nel contratto specifico stipulato con il RTI aggiudicatario per l'esecuzione delle medesime prestazioni;
- che, conseguentemente, nel contratto di subappalto stipulato fra l'impresa DUNE S.r.l. e l'appaltatore, è specificato che:
- questa Stazione appaltante autorizza il subappalto per gli importi contrattualmente stabiliti con l'appaltatore con l'atto Rep. 839 del 10/08/2023;
- il compenso accordato al subappaltatore di cui al contratto di subappalto in parola, attiene esclusivamente ai rapporti contrattuali/commerciali fra l'appaltatore ed il subappaltatore;
- non saranno pertanto riconosciuti e liquidati all'impresa subappaltatrice importi superiori a quanto stabilito nel contratto specifico stipulato fra il RTP Engie spa – SAC Spa e questa Amministrazione.
- nella documentazione e certificazioni di rito (ad esempio: Certificato Esecuzione Lavori, ecc.) saranno indicati gli importi contrattualmente stabiliti per le categorie dei lavori in questione.
- In entrambi i contratti di subappalto l'appaltatore si impegna a praticare un ribasso per le prestazioni affidate non superiore al 20% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione e a corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza e i costi della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

4) di prevedere che la presente autorizzazione verrà annullata in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva qualora, in esito dei controlli e delle verifiche, gli stessi risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e alla/e impresa/e Subappaltatrice/i anche al fine dell'immediato allontanamento della/e stessa/e dal cantiere;

5) di precisare che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'Azienda;

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "*Bandi di gara e contratti*" nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.;

8) di trasmettere la presente Determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

9) Di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore
S.O.C. Gestione Investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzzi